



COMUNE DI LORETO APRUTINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 01/03/2024

OGGETTO: Modifica al “Regolamento comunale per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e regolamento comunale del canone per aree pubbliche destinate a mercati. Legge 160/2019” approvato con delibera d

L’anno duemilaventiquattro, addì uno, del mese di Marzo alle ore 18:05, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
MARIOTTI RENATO	SI
DI TONNO ANTONELLA	SI
ACCONCIAMESSA FEDERICO	SI
PICA MASSIMO	SI
FERRI GERALDINE	SI
PELLEGRINI LUCA	--
LEGNINI ROBERTA	SI
RUGGIERI DANIELE	SI
MASSIMI MANUEL	SI
BUCCELLA GIANLUCA	SI
D'AMICO ROCCO	SI
VALLOZZA MANUELA	SI
DELLE MONACHE ANTONIO	--

Presenti n° 11 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale D'INCECCO MARZIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PICA MASSIMO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.

Relaziona il Sindaco.

Comunica che il motivo della proposta attiene alla volontà di agevolare coloro che fanno interventi in luoghi del centro storico dove necessariamente si insiste sul suolo pubblico, ed anche per le attività commerciali; a richiesta del Consigliere Delle Monache precisa le differenti riduzioni a seconda che si tratti di attività in zona centrale o esterna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del D.Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che ".... I Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone", è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominate "enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;*

- la delibera di Consiglio Comunale n.5 del 13/04/2021 con oggetto "Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e regolamento comunale del canone per aree pubbliche destinate a mercati." istituisce e regola con decorrenza 01 gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019;

- **CONSIDERATO** la necessità di ridefinire e razionalizzare le riduzioni previste per le occupazioni temporanee per l'esercizio dell'attività edilizia prevedendo la modifica del punto I), comma 1 dell'art.28, come segue:

- I) *Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;*

ed aggiungendo al comma 1 dell'art.28 il punto I-bis), come segue:

I-bis) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, nella Sottozona A1, di cui al PRG Comunale, con estensione per Via Degli Aquino, Via Vittorio Veneto, Piazza Garibaldi, Via IV Novembre, Via Goffredo Mameli e Via Martiri Angolani, è prevista una riduzione dell'85%;

- **Preso atto** che nella gestione delle entrate relative ai tributi locali occorre assumere un approccio di collaborazione con il contribuente, nell'ottica della *compliance* fra ente impositore e cittadini;

-

- **Ritenuto** opportuno adottare tutti gli strumenti che consentono all'Amministrazione locale di seguire l'orientamento sopra auspicato, rimodulando gli articoli relativi alle occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi e di conseguenza le maggiorazioni ed indennità previste;

-

Preso atto che, in conformità al principio del *favor rei*, il beneficio della sanzione ridotta verrà applicato a tutte le violazioni commesse anche in epoca anteriore al 1° gennaio 2024;

CONSIDERATA la necessità di adeguare per tutto quanto sopra riportato il Regolamento comunale con modifiche atte a semplificare gli adempimenti da parte dei contribuenti;

VISTO il DM 22 dicembre 2023 con il quale è stato prorogato al 15 marzo 2024 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, con la conseguente proroga del termine di approvazione delle delibere tariffarie e regolamentari dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, esecutivo ai sensi di legge;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Considerato che la delibera è sottoposta al relativo parere contabile si fa presente che le modifiche di cui in argomento, ad oggi, non sono quantificabili in termini di impatto sul bilancio dell'Ente e in caso di variazioni delle entrate in aumento e/o diminuzioni sarà oggetto di successivi appositi atti;

Accertato che sulla proposta di adozione del presente atto sono stati acquisiti i pareri di cui all' art. 49 – del citato D. L.gvo 18/08/2000, n° 267, come da allegato alla presente deliberazione;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs n.267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione espressa palesamente, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal sig. Presidente: favorevoli: 11, all'unanimità.

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **MODIFICARE ed INTEGRARE l'art.28, comma 1** del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale, approvato con delibera C.C. n.05 del 13/04/2021, riformulando lo stesso nel modo seguente:
 1. *Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.*
 - a. *Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;*
 - b. *Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;*
 - c. *Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;*
 - d. *Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 30%;*
 - e. *Per le occupazioni permanenti realizzate con accessi a resa, è prevista una riduzione del 85%;*
 - f. *Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una riduzione del 90%;*
 - g. *Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;*
 - h. *Per le occupazioni temporanee realizzate nella Sottozona B1, di cui al PRG Comunale, per la somministrazione di alimenti e bevande per il periodo estivo (dal 01/06 al 15/09 di ogni anno), è prevista una riduzione del 75%;*
 - i. *Per le occupazioni temporanee realizzate nella Sottozona A1, di cui al PRG Comunale, per la somministrazione di alimenti e bevande per il periodo estivo (dal 01/06 al 15/09 di ogni anno), è prevista una riduzione del 85%;*
 - j. *Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione*

del 50%; tale riduzione non è cumulabile con quelle di cui ai due punti precedenti;

- k. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;*
- l. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%; ~~purché di durata inferiore a 120 giorni;~~*
- l-bis) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, nella Sottozona A1, di cui al PRG Comunale, con estensione per Via Degli Aquino, Via Vittorio Veneto, Piazza Garibaldi, Via IV Novembre, Via Goffredo Mameli e Via Martiri Angolani, è prevista una riduzione dell'85%;*
- m. Per le occupazioni temporanee realizzate con manifestazioni per finalità politiche, istituzionali e sportive, si applica una riduzione del 75%;*
- n. Per le occupazioni temporanee realizzate con manifestazioni per finalità culturali, si applica una riduzione del 90%;*

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

- 3) di **MODIFICARE ed INTEGRARE l'art.31** del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale, approvato con delibera C.C. n.05 del 13/04/2021, riformulando lo stesso nel modo seguente:

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;*
- b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;*
- c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.*

2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, ovvero rilevate da soggetti qualificati incaricati dal Comune o dall'eventuale Concessionario determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;*
- b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;*
- c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.*

3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 1%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo, in ogni caso, come temporanee le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione.

4. Alle medesime sanzioni di cui al comma 2 vengono assoggettate le occupazioni e le esposizioni a carattere annuale, rilevate in seguito ad attività accertativa, anche se regolarizzate in corso

d'anno.

5. L'avviso di accertamento emesso a seguito di una rilevazione fatta da un soggetto, comunque incaricato dal Comune o dall'eventuale Concessionario, rimane a tutti gli effetti valido purché venga redatto sulla base della rilevazione svolta e della documentazione che questo avrà prodotto (immagini fotografiche etc.).
 6. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
 7. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. al pagamento dell'indennità;
 - b. alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
 8. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Nel caso di mancato adempimento o impugnazione entro i 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.
 9. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
- 4) di **MODIFICARE ed INTEGRARE l'art.32** del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale, approvato con delibera C.C. n.05 del 13/04/2021, riformulando lo stesso nel modo seguente:
1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone ~~con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.~~ La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
 2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta e pari ad un punto percentuale per ciascun giorno di ritardo.
 3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 comma 3 del presente Regolamento.
 4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
 5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di 2 punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
- 5) di **aggiungere all'art.47** del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale, approvato con delibera C.C. n.05 del 13/04/2021, il **comma 6** come segue:
6. Il termine di cui al precedente comma, si intende prorogato di ulteriori 2 anni.

- 6) di **MODIFICARE ed INTEGRARE l'art.10** del vigente Regolamento comunale del canone per aree pubbliche destinate a mercati, approvato con delibera C.C. n.05 del 13/04/2021, riformulando lo stesso nel modo seguente:
1. *L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. ~~con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.~~ La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27/12/2019.*
 2. *Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta e pari ad un punto percentuale per ciascun giorno di ritardo.*
 3. *L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusivi e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.*
 4. *Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.*
 5. *Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.*
- 7) di **DARE ATTO** che, nell'applicazione delle nuove misure delle sanzioni previste dal Regolamento, troverà applicazione il principio del *favor-rei*, come disciplinato dall'art.3 del D.Lgs 472/1997.

Infine il Consiglio comunale, ravvisata l'urgenza di dare sollecita attuazione al presente atto con il seguente risultato della votazione espressa palesemente, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal sig. Presidente: favorevoli: 11, all'unanimità.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Si rinvia al dettaglio degli interventi, oggetto di registrazione e trascrizione, depositata agli atti. Il Presidente del Consiglio dichiara chiuso il Consiglio alle ore 19:35.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **DONATELLI NADIA** in data **21/02/2024** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **RASETTA BARBARA** in data **21/02/2024** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Presidente
PICA MASSIMO

Segretario Generale
D'INCECCO MARZIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 321

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **D'INCECCO MARZIA** attesta che in data 10/03/2024 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

COMUNE DI LORETO APRUTINO
Provincia di Pescara

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE
DESTINATE A MERCATI

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Indice

Art. 1 - Oggetto del canone.....	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati	4
Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa.....	4
Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni	4
Art. 6 - Versamento del canone	5
Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia.....	5
Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone	6
Art. 9 - Occupazioni abusive	6
Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità	7
Art. 11 - Rateazioni.....	8
Art. 12 - Rimborsi.....	8
Art. 13 - Contenzioso.....	8
Art. 14 - Trattamento dei dati personali.....	9
Art. 15 - Norme transitorie	9
Art. 16 – Affidamento a terzi.....	9
Art. 17 - Entrata in vigore	9

Art. 1 - Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) per *mercato*: l'area pubblica, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività, per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
 - g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
 - h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
 - i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative

concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.

- j) per *spuntisti*: gli operatori che, pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di GIOVEDÌ nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria predisposta ed agli atti del Settore Entrate e Commercio, al momento individuato dal funzionigramma come Ufficio di riferimento, composta da n. 55 posteggi.
2. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 7,30. Alle ore 14,00 tutta l'area mercatale deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature per consentirne la pulizia. Gli spuntisti possono accedere solo entro le ore 08,00.
3. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura compresa tra m. 0,50 e m. 2,00 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,40, misurata nella parte più bassa.
4. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il Sindaco può autorizzare l'esercizio dell'attività di mercato, su richiesta avanzata da almeno il 50% degli operatori del mercato, compresi quelli collocati nella graduatoria di spunta, o da parte di associazioni di categoria, almeno 30 (trenta) giorni prima della data del mercato, con l'eccezione per i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua.

Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in una sola categoria (zona) riconducibile alle seguenti Vie e Piazze: Via dei Normanni, Piazza Garibaldi, Via Mameli, Via Martiri Angolani e zona Monumento (incrocio tra Via degli Aquino e Via V. Veneto e comunque con divieto di posizionamento di fronte al Monumento ai Caduti).

Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa, come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base

all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto del 35%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione; l'importo di canone giornaliero così determinato non potrà essere inferiore a € 0,0775.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 28 comma 1 lett. j) del Regolamento sul canone unico vigente.

Art. 6 - Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere ripartito in n.4 (quattro) rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del/della rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.

Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio

- pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
 3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.
 4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'Amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vigente, nonché di quanto previsto dalla L.R. 31 luglio 2018 n.23 (Testo unico in materia di Commercio). Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
 5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione, a norma di quanto eventualmente previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vigente, nonché di quanto previsto dalla L.R. 31 luglio 2018 n.23 (Testo unico in materia di Commercio).
 6. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vigente e dalla L.R. 31 luglio 2018 n.23 (testo unico in materia di commercio), il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 11, avvisandolo che, in difetto di pagamento, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 9 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
 - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;

- c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale, ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006, art. 1, comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2, lettere b) e c), del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. al pagamento dell'indennità;
 - b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27/12/2019.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta e pari ad un punto percentuale per ciascun giorno di ritardo.

3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusivi e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 11 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Art. 12 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00.

Art. 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 15 - Norme transitorie

1. Il Regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 11/08/2020, nonché la delibera tariffaria n. 10 approvata dalla Giunta Comunale in data 23/01/2020, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nelle more dell'applicazione del Regolamento sul canone unico e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP/COSAP, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
3. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 16 – Affidamento a terzi

Il Comune di Loreto Aprutino, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 la gestione del canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori, ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006, e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2024.